



IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Vittorio Santoro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore) |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

WIKI CASO.it
nella seduta del 9 novembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 10 novembre 2009 il ricorrente subisce lo scasso della propria autovettura, dalla quale vengono prelevate le carte di credito e le carte bancomat, contenute in un portafoglio custodito nella borsa lasciata all'interno della macchina. Con la carta bancomat viene effettuato un pagamento presso un distributore di benzina pari a € 50,52 e un prelievo di contanti pari a € 500,00.

Nella fase del reclamo il ricorrente contesta l'addebito, facendo presente di aver "perfettamente atteso alle norme contrattuali che prevedono l'obbligo di custodia e segretezza del PIN", di non aver trascritto il codice segreto in nessun supporto cartaceo e di aver dato immediata comunicazione del furto secondo le procedure previste dal contratto. Alla luce di quanto esposto, il cliente chiede l'annullamento dell'addebito effettuato sul proprio conto.

Il 19 febbraio 2010 la banca riscontra il reclamo facendo presente che non risulta possibile procedere al rimborso delle somme in quanto "le operazioni contestate risultano effettuate con la digitazione del codice pin e prima del blocco".

Il ricorrente, con il ricorso presentato in data 28 maggio 2010, chiede il rimborso delle operazioni di prelievo, effettuate con la propria carta Bancomat, a seguito di furto della stessa avvenuto in data 10.11.2009 tra le ore 19.40 e le ore 21.10 circa, tuttavia non specifica la somma contestata.

La banca, in data 12 luglio 2010, presenta le controdeduzioni facendo presente che in data 11.11.2009 il cliente disconosceva n. 2 operazioni addebitate in conto a fronte di utilizzo della propria carta bancomat, oggetto di furto in data 10.11.2009 e bloccata alle ore 21,12. Evidenzia la resistente che "la stessa prossimità fra il momento del furto...(circa le 19,45) e le operazioni contestate [20,31 e 20,52] valga a confermare l'evidenza



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

che il numero segreto in questione si sia appunto invece rivelato di immediata accessibilità agli ignoti”.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il titolare è responsabile delle operazioni di prelievo quando attraverso la ricostruzione delle circostanze di fatto del caso concreto si possa ragionevolmente presumere che il PIN fosse custodito insieme nello stesso portafoglio (o borsa) in cui era riposta la carta e che fosse individuabile e relazionabile alla carta facilmente e in breve tempo. Nel caso in esame il furto è avvenuto alle 19.45 mentre le operazioni sconosciute sono avvenute, rispettivamente, il pagamento POS (€ 50,52) alle ore 20.13 e il prelievo ATM (€ 500,00) alle ore 20.52. Tra il furto e la prima operazione fraudolenta sono trascorsi appena ventitré minuti circa. E' palese, pertanto, che è trascorso troppo poco tempo tra furto e prima utilizzazione fraudolenta, sicché si deve supporre che il ladro abbia agevolmente trovato custoditi insieme sia la tessera bancomat sia il PIN.

Il Collegio non accoglie il ricorso. P.Q.M.
CASO.it
IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO